

# CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI NAPOLI

## STATUTO-REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione CAI Napoli il 21 dicembre 2012

### ***Titolo 1 – Disposizioni generali***

#### ***Art. 1 - Denominazione e durata***

E' costituita con sede legale in Napoli l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Napoli", con sigla "CAI- Sezione di Napoli", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui è parte a tutti gli effetti.

L'Associazione CAI – Sezione di Napoli, in seguito denominata "Sezione", è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento per l'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. La Sezione si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano "Comitato Direttivo Regionale Campano".

La Sezione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### ***Art. 2 – Natura***

La Sezione non ha scopo di lucro; è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

#### ***Art. 3 – Scopi***

La Sezione ha per scopo quello di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie di quelle del territorio su cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, la Sezione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle territorialmente competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, di alpinismo giovanile, e di tutte quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, di alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, in accordo con le Scuole competenti in materia del CAI;
- e) alla programmazione della formazione di Soci della Sezione in qualità di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d), in collaborazione con le Scuole del CAI competenti per materia;

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto inerente alla montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche congiuntamente ad altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, di alpinismo giovanile, ed alla collaborazione con il C.N.S.A.S. per il soccorso di persone in stato di pericolo ed il recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "L'Appennino Meridionale", del quale la Sezione è editrice e proprietaria;

l) a curare, conservare e custodire il patrimonio bibliotecario, la cartografia e l'archivio nella sede della Sezione;

m) a promuovere e curare la stesura e la pubblicazione di monografie su argomenti tecnico scientifici, antropologici, storici e ambientali inerenti alla montagna ed alla speleologia; di cronache su attività individuali o di gruppo in ambiente; di carte topografiche e speleologiche; di altre opere grafiche attinenti agli scopi ed alla attività della Sezione;

n) a gestire il Museo di storia naturale e di materiale preistorico denominato "Museo di Etnopreistoria A. Piciocchi", di cui la Sezione è fondatrice e proprietaria, preservandone e curandone la collezione e organizzandone la fruizione pubblica.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quella menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

#### ***Art. 4 – Attività nei locali della sede***

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. I locali della sede non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente della Sezione.

#### ***Art. 5 – Soci***

Sono previste le seguenti categorie di Soci: Benemeriti, Ordinari, Familiari, Giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale, può essere iscritto, anche alla memoria, in un Albo d'onore della Sezione stessa.

## ***Titolo 2 - Iscrizioni***

#### **Art. 6 – Ammissione**

Chiunque intenda aderire alla Sezione deve presentare la domanda al Consiglio Direttivo, formalizzandola sull'apposito modulo con tutti i dati richiesti.

La domanda di iscrizione dei minori di anni 18 deve essere firmata anche da chi ne esercita la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera sulla sua accettazione.

L'ammissione, se la domanda è presentata entro il 31 ottobre, vale per l'anno in corso; vale per l'anno successivo se è presentata nell'ultimo bimestre dell'anno sociale novembre-dicembre.

#### **Art. 7 – Quota associativa**

All'atto dell'iscrizione il nuovo Socio dovrà corrispondere alla Sezione la quota di ammissione e la quota sociale prevista per la categoria di appartenenza, il cui importo sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo alla vigilia di ogni nuovo anno sociale.

L'iscrizione alla Sezione è rinnovata ogni anno con il versamento della quota sociale con scadenza 31 marzo.

In caso di ritardato pagamento, il Consiglio Direttivo dichiara moroso il Socio che non abbia effettuato il pagamento della quota sociale entro il 30 settembre, stabilendo nel contempo una penale da applicare al momento del versamento dell'arretrato dovuto.

Il Socio dichiarato moroso non potrà partecipare alle attività sezionali, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio moroso potrà recuperare e mantenere la sua anzianità sociale esclusivamente con il pagamento di tutte le quote sociali arretrate.

#### **Art. 8 – Durata, natura, partecipazione e limiti alle attività**

La partecipazione alla vita della Sezione è illimitata a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI Regionale o Nazionale.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

#### **Art. 9 – Dimissioni o trasferimenti in altre Sezioni**

Il Socio può dimettersi dalla Sezione o decidere il trasferimento in un'altra sede territoriale del CAI in qualsiasi momento. In caso di dimissioni, esse devono essere presentate per iscritto, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato. In entrambi i casi non è ammessa alcuna restituzione delle quote sociali versate alla Sezione.

#### **Art. 10 – Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio Benemerito, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### **Art. 11 – Sanzioni disciplinari**

Nei confronti del Socio che abbia tenuto un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano o alle regole della corretta ed educata convivenza, il Consiglio Direttivo può adottare i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

#### **Art. 12 – Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del CAI.

### **Titolo 3 - Organi della Sezione**

#### **Art. 13 – Elenco**

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- Il Presidente
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- I Delegati all'Assemblea dei Delegati alla Sede Centrale

#### **PRESIDENTE**

#### **Art. 14 – Compiti e poteri del Presidente della Sezione**

Il Presidente, eletto con le modalità di cui al successivo art. 32, è il legale rappresentante della Sezione; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale.

Il Presidente assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dallo Consiglio stesso nella prima seduta utile.

Il Socio che si candida alla carica di Presidente della Sezione, al momento della votazione elettorale deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni completi.

#### **Art. 15 – Durata in carica e sostituzione**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva. Trascorsi almeno tre anni dalla scadenza del suo secondo mandato, può essere nuovamente rieletto.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario che cessino dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori. In caso di assoluta impossibilità di tale esercizio, le funzioni di Presidente vengono provvisoriamente esercitate dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con la più alta anzianità sociale; le funzioni di Vice-presidente dal Consigliere con la più alta anzianità sociale; le funzioni di Segretario dal Consigliere con la più bassa anzianità sociale.

Il Presidente che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica viene sostituito mediante votazione alla prima Assemblea utile. Il Presidente eletto con votazioni suppletive resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 16 – Compiti e poteri dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano della Sezione.

Oltre ad esercitare i poteri specificamente indicati negli articoli successivi, l'Assemblea:

- delibera su ogni argomento concernente l'amministrazione della Sezione che non rientri nei compiti del Consiglio Direttivo, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- approva le modifiche statutarie in prima convocazione con almeno metà dei Soci aventi diritto al voto presenti e 3/4 di voto favorevole. In seconda convocazione, approva per maggioranza le modifiche statutarie con almeno 1/4 dei Soci aventi diritto al voto presenti. L'approvazione delle modifiche statutarie segue le modalità e le maggioranze prescritte dall' art. 21 primo comma del Codice Civile;
- elegge il Presidente sezionale, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano;
- delibera, con la maggioranza prescritta dal primo comma art. 21 del CC, lo scioglimento della Sezione e la nomina dei liquidatori.

#### **Art. 17 – Assemblee annuali**

Entro il 31 marzo di ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale dei Soci:

- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione del Consiglio;
- nelle scadenze previste dal presente Statuto-Regolamento elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed eventualmente i Delegati alla Sede Centrale che dovranno affiancare il Presidente;
- delibera su ogni altro argomento all'Ordine del giorno;

- celebra la consegna del distintivo "Aquila d'Oro" ai Soci che hanno compiuto 25 anni di iscrizione al Sodalizio.

Nel corso dell'ultimo trimestre di ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale dei Soci:

- approva il bilancio preventivo per l'anno seguente;
- stabilisce l'importo delle quote sociali e delle tasse di ammissione;
- delibera su ogni altro argomento all'Ordine del giorno.

Con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, viene comunicata ai Soci l'affissione nella sede sociale del bilancio e dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti.

#### **Art. 18 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa:

- del Consiglio ;
- del Presidente, in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio;
- su domanda motivata scritta, contenente le materie da trattare, dei Revisori dei conti al Consiglio Direttivo della Sezione, che deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci entro trenta giorni dalla ricezione della domanda;
- su domanda motivata scritta, contenente le materie da trattare, di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto al Consiglio Direttivo della Sezione, che deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

#### **Art. 19 – Iniziativa del Socio**

Ciascun Socio avente diritto al voto, dal momento dell'affissione in bacheca dell'Ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale fino al termine dei 15 giorni successivi, può chiedere al Consiglio Direttivo, con presentazione scritta, l'inserimento nell'Ordine del giorno di specifici argomenti da trattare in Assemblea.

#### **Art. 20 – Convocazione dell'Assemblea**

I Soci sono convocati in Assemblea mediante avviso scritto, inviato almeno 8 giorni prima della data di adunanza via posta, fax o e-mail, oppure a mezzo del Bollettino sezionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere specificati i punti all'Ordine del giorno.

Sono ammesse alla deliberazione dell'Assemblea solo le questioni indicate nei punti all'Ordine del giorno.

#### **Art. 21 – Diritto di partecipazione al voto**

Alle Assemblee hanno diritto di partecipare tutti i Soci della Sezione e delle Sottosezioni che, alla data di convocazione, risultino in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Socio ha diritto ad 1 voto, ad eccezione dei Soci minorenni, che non hanno diritto di voto.

Nelle questioni relative alla gestione del patrimonio sociale e per l'approvazione dei bilanci sezionali, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in Assemblea.

**Art. 22 – Presidenza dell'Assemblea**

Ad apertura di ogni Assemblea Generale, i Soci aventi diritto di voto eleggono un Presidente ed un Segretario dell'Assemblea.

**Art. 23 – Deliberazioni dell'Assemblea**

Salvo a quanto è disposto dal presente Statuto-Regolamento, in prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di metà dei Soci iscritti alla Sezione aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il processo verbale dell'adunanza, redatto dal Segretario dell'Assemblea, viene firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

**Art. 24 – Delega del voto**

Il Socio può delegare il proprio voto ad altro Socio. La delega deve risultare da atto scritto corredato dalla fotocopia della tessera sociale o da un documento di identità valido del delegante.

Ogni Socio può esercitare esclusivamente 1 sola delega.

Qualora una delega venga contestata da un altro Socio, il Presidente dell'Assemblea decide sulla sua validità.

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 25 – Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo eletto con le modalità di cui al successivo art. 34, è l'organo di gestione della Sezione. È composto da 8 Consiglieri più il Presidente.

**Art. 26 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo assolve almeno alle seguenti funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, coordina e riordina le modifiche allo Statuto-Regolamento della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dall' art. 35 del presente Statuto-Regolamento e ne coordina l'attività;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole, e ne coordina le attività;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e del presente Statuto-Regolamento;
- proclama i Soci al raggiungimento dei 25, 50 e 70 anni di anzianità.

Il Consiglio è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione e della gestione della Sezione.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo

- elegge tra i propri componenti, con scrutinio segreto, il Vice Presidente;
- nomina il Socio Tesoriere e il Socio Segretario della Sezione. Essi non hanno diritto di voto in Consiglio direttivo a meno che non siano anche Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'insorgere di un eventuale conflitto di interessi di un componente del Consiglio diretto o riguardante il suo coniuge/convivente o un parente entro il secondo grado, egli non potrà partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Il verbale di ogni seduta del Consiglio è redatto da un suo componente designato di volta in volta; approvato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copia integrale o a stralci degli atti consultati.

#### ***Art. 27 – Durata e scioglimento del Consiglio Direttivo***

Ogni Consigliere eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva. Trascorsi almeno tre anni dalla scadenza del suo secondo mandato, può essere nuovamente rieletto.

E' considerato dimissionario il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio.

Il Consigliere, che per qualsiasi motivo cessa dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Qualora il numero dei Consiglieri originariamente eletti si riduca a meno di cinque, si dovranno indire votazioni suppletive entro 45 giorni convocando un'Assemblea straordinaria.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci entro venti giorni dalla data di convocazione, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### ***Art. 28 – Convocazione del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Consigliere anziano almeno una volta ogni mese, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione. Salvo i casi di urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide se:



a) sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con la più alta anzianità sociale e, in caso di parità, di maggiore di età;

b) se sono presenti almeno cinque componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio, il Presidente deve invitare senza diritto di voto il Segretario, il Tesoriere, i Revisori dei Conti e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI.

Alle riunioni del Consiglio, il Presidente ha facoltà di invitare senza diritto di voto uno o più Presidenti della Sezione suoi predecessori, i Soci che fanno parte degli organi centrali del CAI e, con il consenso del Consiglio Direttivo, qualunque altra persona che ritenga utile e necessaria.

## **ALTRE CARICHE SOCIALI**

### ***Art. 29 – Revisori dei conti***

Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto con le modalità di cui al successivo art. 32, è l'organo di controllo contabile e amministrativo della Sezione.

Il Collegio è costituito da tre persone, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori dei conti intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Revisori assolvono alle seguenti funzioni:

- possono in qualunque momento controllare le scritture contabili, redigendone verbale
- chiedono al Consiglio Direttivo tutti i chiarimenti che ritengono opportuni;
- devono esaminare e sottoscrivere il bilanci consuntivo e preventivo della Sezione e presentandone relazione in Assemblea.

E' compito altresì del Collegio dei Revisori dei conti, con le modalità di cui al precedente art. 27, ultimo comma, la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio.

Il Revisore che per qualsiasi ragione cessa dalla carica viene sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza, è surrogato mediante apposita votazione nella prima Assemblea utile.

Qualora il numero dei Revisori si riduca a meno di due, si dovranno indire elezioni suppletive convocando un'Assemblea straordinaria.

### ***Art. 30 – Delegati alla sede centrale del CAI***

I delegati alla sede centrale del CAI, eletti con le modalità di cui al successivo art. 34, rappresentano la Sezione nell'Assemblea dei Delegati, unitamente al Presidente che è delegato di diritto.

La carica non è compatibile con altre cariche sociali.

Non possono essere delegati Soci minorenni.

## ***Titolo 4 - Elezioni alle Cariche Sociali***

### ***Art. 31 - Condizioni di eleggibilità***

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci ordinari e Soci familiari maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti alla Sezione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Pertanto, è esplicitamente esclusa l'attribuzione e l'erogazione di qualsiasi tipo di compenso comunque configurato al Socio, al coniuge/convivente o a suoi parenti entro il secondo grado, dalla designazione alla carica o attribuzione di incarico allo svolgimento del mandato fino alla sua conclusione e successivi anni.

Non sono eleggibili o candidabili ad incarichi coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con il CAI e coloro che intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche del CAI.

### ***Art. 32 - Svolgimento delle elezioni***

Alla scadenza del mandato elettorale degli organi direttivi (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti, Delegato all'Assemblea dei delegati del CAI), vengono indette dal Consiglio Direttivo le nuove elezioni, mediante convocazione scritta dei Soci della Sezione da inviare almeno 15 giorni prima la data delle votazioni.

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di verifica dei poteri, che dovrà provvedere, il giorno delle elezioni, al controllo del possesso dei requisiti per l'ammissione al voto e delle deleghe al voto dei Soci.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina della Commissione elettorale, composta di 1 Presidente e 2 scrutatori, che dovrà provvedere all'allestimento degli spazi, alla predisposizione del materiale e allo svolgimento organizzativo delle operazioni di voto e di scrutinio e a tutti gli adempimenti inerenti la votazione elettorale.

Ogni Socio ordinario o familiare maggiorenne che possieda i requisiti di cui al precedente art. 31, è eleggibile alle cariche direttive, anche se non ha manifestato la propria intenzione di candidarsi. Il socio può essere candidato sia come presidente che come componente del Consiglio, salvo poi ad optare per una sola carica.

Ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda solo 1 nome per il Presidente, un massimo di 5 nomi per il Consiglio, un massimo di 3 nomi per il Collegio dei Revisori dei conti ed un massimo di nomi per il Delegato all'Assemblea dei delegati del CAI corrispondente al numero di Delegati da eleggere.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, e, in caso di ulteriore parità, è eletto il Socio più anziano di età.

Le operazioni di spoglio delle schede elettorali vengono eseguite in seduta pubblica dalla Commissione elettorale immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale proclama l'esito della

votazione e dispone l'affissione sull'Albo sociale dell'elenco dei nuovi eletti e la loro convocazione scritta.

## ***Titolo 5 - Sottosezioni, Gruppi e Commissioni***

### **SOTTOSEZIONI**

#### ***Art. 33 – Costituzione***

A norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, il Consiglio Direttivo può costituire una o più Sottosezioni.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione ai fini del tesseramento e del computo del numero dei Delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del CAI.

La delibera di costituzione, ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci, deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale Campano.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione e versano alla Sezione i corrispettivi economici stabiliti annualmente dall'Assemblea sezionale per tutti i Soci, salvo diverse ed eventuali deliberazioni dell'Assemblea stessa.

La Sottosezione non è dotata di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispone di autonomia patrimoniale e non intrattiene rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale del CAI.

La Sottosezione dispone di autonomia gestionale.

#### ***Art. 34 – Regolamento***

La Sottosezione può darsi un proprio Regolamento, da redigersi in conformità dello Statuto e del Regolamento nazionale e del presente Statuto-Regolamento.

Il Regolamento della Sottosezione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione.

In mancanza di Regolamento, vale il presente Statuto-Regolamento.

#### ***Art.35 - Consiglio Direttivo***

La Sottosezione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente, eletti dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione.

I nomi dei componenti del Consiglio sottosezionale vanno comunicati al Consiglio Direttivo della Sezione per la ratifica entro venti giorni dalla nomina.

#### ***Art. 36 – Bilancio***

La Sottosezione ogni anno presenta al Consiglio Direttivo della Sezione le proposte relative ai propri bilanci, preventivo e consuntivo, accompagnate da relazione.

Tali proposte devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e, dopo l'approvazione, devono far parte integrante dei bilanci sezionali da presentare all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione ufficiale e definitiva.

#### ***Art. 37 - Scioglimento***

La Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Soci iscritti o per deliberazione del Consiglio Direttivo sezionale, salvo, in tal caso, il diritto di reclamo della Sottosezione all'Assemblea sezionale ed in seconda istanza alla sede centrale del CAI.

## **GRUPPI E COMMISSIONI**

### ***Art. 38 – Gruppi***

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione in seno alla Sezione di uno o più gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo. Per quanto riguarda la regolamentazione di tali gruppi, sono applicabili le norme del primo comma dell'art. 34 e dell'art. 35 di questo Statuto-Regolamento.

Ogni gruppo è dotato di un responsabile, denominato Capogruppo, che viene nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione su proposta del gruppo stesso.

Le attività ed i bilanci preventivi e consuntivi inerenti di ogni Gruppo devono essere approvati dal Consiglio Direttivo della Sezione. Prima dell'Assemblea di fine anno, ogni Gruppo deve produrre e presentare al Consiglio una dettagliata relazione sulle attività svolte e su quelle programmate, ed il bilancio preventivo inerente. Prima dell'Assemblea di fine marzo, ogni Gruppo deve presentare al Consiglio il proprio bilancio consuntivo corredato da relazione.

Il Gruppo può essere sciolto per deliberazione dei propri componenti o per decisione del Consiglio Direttivo della Sezione.

### ***Art. 39 - Commissioni***

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Commissioni formate da Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa.

All'atto della costituzione devono essere espressamente indicati i poteri, le funzioni e la data di scadenza di ciascuna Commissione.

## ***Titolo 6 - Museo di Etnopreistoria***

### ***Art.40 - Museo di Etnopreistoria***

Nel Museo di Etnopreistoria sono custodite raccolte preistoriche, materiali e reperti, dati in affidamento dallo Stato o donati da soggetti privati alla Sezione, inerenti prevalentemente all'attività esplorativa e culturale del Gruppo speleologico della Sezione.

La direzione, la cura e la custodia del Museo sono affidate a un Direttore, Socio della Sezione, di adeguata competenza, nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Capo del Gruppo Speleologico. La nomina ha la stessa durata del Consiglio ed è rinnovabile.

Il Direttore presenta al Consiglio direttivo la proposta di organigramma del Museo, per l'approvazione/ratifica, indicando i nominativi e la specializzazione dei componenti del Comitato Scientifico ed i Soci che ricoprono i necessari ruoli operativi nel Museo. Tutti gli incarichi sono a titolo volontario e gratuito.

Il Direttore presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione contenente un consuntivo dell'attività svolta, compresa quella didattica, un aggiornamento dell'inventario del materiale custodito ed un programma per l'anno seguente.

Il funzionamento e l'organizzazione del Museo saranno disciplinati da Regolamento da emanarsi, da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto-Regolamento.

## ***Titolo 7 – Biblioteca della Montagna***

### ***Art. 41- Biblioteca della Montagna***

La biblioteca della sezione denominata "Biblioteca della Montagna CAI Napoli" custodisce il patrimonio librario, cartografico, fotografico, archivistico e altri materiali documentari della Sezione.

La Biblioteca è curata da un socio referente nominato dal Consiglio direttivo, che riferisce annualmente all' Assemblea. Il referente coordina una commissione biblioteca nominata altresì dal Consiglio direttivo, composta dai soci della sezione di Napoli su proposta del referente.

Il funzionamento e l'organizzazione della biblioteca sono disciplinati dal regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

## ***Titolo 8 – Patrimonio***

### ***Art. 42- Patrimonio della Sezione***

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- qualsiasi altra somma che venga erogata da enti privati.
- 

Le entrate sociali sono costituite da:

- quote associative annuali;
- canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;
- contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici;
- altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione della attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva.

## ***Titolo 9 - Amministrazione***

### **Art. 43 – Esercizio sociale**

Gli Esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'Albo sezionale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione - da farsi sotto il controllo dei Revisori dei conti del CAI - sono assunte in consegna per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale Campano. Trascorso tale periodo, le attività in questione restano acquisite al patrimonio del Gruppo regionale interessato.

Nel caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali attive nette risultanti dalla liquidazione - da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei conti competente per territorio - restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

## **Titolo 10 - Controversie**

### **Art. 44 – Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata da due gradi di giudizio; il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie relative alla vita sociale che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e gli organi territoriali, non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, senza che vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare e non si sia esaurito, nei suoi possibili gradi di giudizio, l'intero iter della controversia.

## **Titolo 11 – Norme Transitorie e di Salvaguardia**

### **Art. 45 - Norme transitorie e di salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto o indicato nel presente Statuto-Regolamento, valgono le norme contenute nel vigente Statuto e Regolamento Generale.

Il presente Statuto-Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto-Regolamento dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. La modifica acquisirà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.